

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

S. 2630 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (*Approvato dal Senato*).

*Relatori: MAZZIOTTI DI CELSO, per la I Commissione; BOCCIA, per la V Commissione.*

N. 1.

### EMENDAMENTI

---

*Seduta del 21 febbraio 2017*

---

### ART. 1.

*Al comma 1, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovunque ricorra la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 ».

**1. 1.** Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: « 2017 e 2018 » con le seguenti: « 2017, 2018 e 2019 » e dopo le parole: « 25 per cento » inserire le seguenti: « per il 2016, al 75 per cento per il 2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019 ».

*1-ter.* A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma *1-bis* pari a 350 milioni di euro si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.

*1-quater.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

*1-quinquies.* All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

*1-sexies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

*1-septies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *1-quater* a *1-sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**1. 2.** Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dal'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*2-ter.* La validità della graduatoria del concorso bandito con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicata nel decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010 e rettificata il 5 ottobre successivo, è prorogata sino al completo assorbimento dei Vigili del Fuoco dichiarati idonei.

**1. 5.** Molteni, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2017 al 2019, prevedono di effettuare procedure concor-

suali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto dei soggetti che hanno maturato, alla data di approvazione della presente legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

1. 7. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2016 » sono

sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 », le parole: « alla data alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 ottobre 2016 » e le parole: « con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando » sono sostituite dalle seguenti: « con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o altre forme di contratti a termine, alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando »;

b) al comma 6, terzo periodo, le parole: « a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2017, 2018, 2019, comprensive delle capacità assunzionali dell'Ente non utilizzate negli anni 2015 e 2016 »;

c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « riferita agli anni dal 2013 al 2016 » sono inserite le seguenti: « e riferita agli anni dal 2017 al 2019 » e le parole: « alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 ottobre 2016 »;

d) al comma 9, secondo periodo, le parole: « La proroga può essere disposta » sono sostituite dalle seguenti: « La proroga e le riattivazioni possono essere disposte » e le parole: « non oltre il 31 dicembre 2016 » con le seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2019 ».

1. 6. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017 e le parole: del patto di stabilità interno sono soppresse.

1. 8. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2017 » e prima delle parole: « ad eccezione di prestazioni di miniAspi e di NASpI » sono aggiunte le seguenti: « limitatamente al 2016 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 9. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3-ter, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa re-

cata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le seguenti: conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 50. Lorefice, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-*quater*. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto ».

3-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 3-*quater*, valutato in 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3-*sexies* a 3-*decies*.

3-*sexies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

*3-septies.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 93 per cento del loro ammontare ».

*3-octies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare. »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

*3-novies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*quinqies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

*3-decies.* Le modifiche introdotte dai commi 3-*quater* e 3-*sexies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**1. 11.** Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone,

D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:*

*3-quater.* All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) le parole: « anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ».

**1. 12.** D'Atorre, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:*

*3-quater.* La graduatoria già in essere a 814 posti di vigile del fuoco, a seguito di concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale,

n. 90 dell'8 novembre 2008, è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

**1. 14.** Sibia, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

**4-bis.** All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

**4-ter.** Ai fini dell'attuazione del comma **1-bis**, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni per il 2018 e 400 milioni a decorrere dal 2019. All'onenere recato dal presente comma, si provvede tramite conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4-quater.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma **1-ter**.

**1. 16.** Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone,

D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5 sopprimere la lettera b).*

**1. 17.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In relazione alle assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, priorità è accordata al personale discontinuo e volontario dichiarato idoneo nella graduatoria del concorso bandito con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicata nel decreto ministeriale n. 88 del 14 luglio 2010 e rettificata il 5 ottobre successivo, fino al suo completo assorbimento.

**1. 19.** Molteni, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

**6-bis.** Al primo periodo dei commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicem-

bre 2015, n. 208, sostituire le parole: 2017 e 2018 con le seguenti: 2017, 2018 e 2019 e dopo le parole: 25 per cento inserire le seguenti: per il 2016, al 75 per cento per il 2017, al 90 per cento per il 2018 e al 100 per cento a decorrere dal 2019.

**1. 20.** Scotto, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 8.*

**1. 21.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 10.*

**1. 52.** Nesci, Loreface, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a.1)* al primo periodo, dopo le parole: « secondo quanto previsto dal comma 541 », sono inserite le seguenti: « e rese pubbliche sul sito del Ministero della sa-

lute non appena le regioni le abbiano trasmesse al medesimo Ministero ».

**1. 51.** Grillo, Loreface, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 12-bis.*

**1. 22.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 13.*

**1. 24.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 13, con i seguenti:*

13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e) della stessa legge. Non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 462, letto d) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in caso di violazione del patto di stabilità interno;

b) al quinto periodo, le parole: « Per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 »;

c) al settimo periodo, le parole: « Per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 ».

13-bis. All'onere derivante dal comma 13, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 13-ter e 13-septies.

13-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 », sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

13-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

13-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura dell'82 per cento »;

13-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13-ter a 13-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

13-septies. Le modifiche introdotte dai commi 13-ter e 13-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**1. 25.** Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chiamenti, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 15.

\* **1. 26.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Sopprimere il comma 15.

\* **1. 27.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. Per il completamento delle residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede alla sostituzione dell’attuale Commissario liquidatore.

**1. 28.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con: 31 marzo 2017.*

**1. 31.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

*Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con: 30 giugno 2017.*

**1. 30.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 settembre 2017.*

**1. 29.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere i commi 15-bis e 15-ter.*

**1. 32.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 15-ter dopo le parole: comma 15-bis aggiungere la seguente: non.*

**1. 34.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

Commissione	Governo

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

16-ter. Le aziende che hanno posto in mobilità i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2014 ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, entro il 31 dicembre 2014, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, possono inviare gli elenchi dei lavoratori posti in mobilità entro il 30 aprile 2017, al Ministero del Lavoro in formato elettronico al fine di inserire i suddetti lavoratori nella salvaguardia di riferimento, relativamente ai provvedimenti della seconda, sesta, settima e ottava salvaguardia.

16-quater. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi « Fondi di riserva e speciali » delle missioni « Fondi da ripartire », allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero

dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**1. 37.** Saltamartini, Simonetti, Invernizzi, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

16-ter. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, le parole: « Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 ».

**1. 36.** Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

Commissione	Governo

ART. 2.

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

- 2. 1.** Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 2. 3.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 4.*

- 2. 4.** Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente.

*5-bis.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « in favore » sono aggiunte le seguenti: « degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e »;

2) il secondo periodo è soppresso.

- 2. 6.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Al fine di uniformare il periodo elettorale per il rinnovo dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali dei chimici in scadenza per l'anno 2017, i Consigli direttivi in carica sono prorogati sino al 31 ottobre 2017 ».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: nonché dei Consigli*

direttivi degli Ordini territoriali dei Chimici.

**2. 7.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**ART. 3.**

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 117 milioni con le seguenti: 216 milioni.*

**3. 1.** Airaudo, Placido, Martelli, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

*1-ter.* Ai fini dell'attuazione del comma *1-bis*, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni di euro per il 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:

*a)* quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel-

l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*b)* quanto a 230 milioni di euro nel 2017 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*1-quater.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma *1-ter*.

**3. 5.** Pannarale, Nicchi, Costantino, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Martelli, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

*1-ter.* Ai fini dell'attuazione del comma *1-bis*, è autorizzata la spesa di 70 milioni

di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019. All'onnere recato dal presente comma, pari a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

*1-quater.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma *1-ter*.

**3. 2.** Pannarale, Nicchi, Costantino, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Martelli, Gregori, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**3. 9.** Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Sorial.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**3. 10.** Cariello, Dieni, Castelli, Massimiliano Bernini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «a partire dal mese di gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal mese di giugno 2019».

**3. 11.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:*

*2-quater.* Il termine relativo alla abilitazione all'uso delle attrezzature di cui al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53, è differito al 12 marzo 2018.

**3. 12.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 3.*

- 3. 13.** Dall’Osso, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D’Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 3-ter.*

- 3. 50.** Grillo, Loreface, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni, Dall’Osso, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D’Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D’Incà, Brugnerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sostituire il comma 3-octies, con il seguente:*

*3-octies.* Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione DIS-COLL di cui all’articolo 15 del decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, nel limite di 54 milioni di

euro per l’anno 2017 e 26 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere, pari a 54 milioni di euro per l’anno 2017 e 26 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

- 3. 16.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, D’Attorre, Quaranta, Mellilla, Marcon, Airaudo, Placido, Martelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:*

*3-decies.* All’articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « data del 31 dicembre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « data del 31 dicembre 2017 »;

b) al primo periodo, le parole: « adottati entro il 31 dicembre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) al primo periodo, le parole: « con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell’organismo militare », sono sostituite dalle seguenti: « con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell’organismo militare »;

d) al secondo periodo, le parole: « la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « la cui dotazione

è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017 ».

**3. 19.** Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:*

*3-decies.* All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « data del 31 dicembre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « data del 31 dicembre 2016 »;

*b)* al primo periodo, le parole: « adottati entro il 31 dicembre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

*c)* al primo periodo, le parole: « con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare », sono sostituite dalle seguenti: « con assegnazione prioritaria nel territorio provinciale dell'organismo militare »;

*d)* al secondo periodo, le parole: « la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « la cui dotazione è incrementata di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2017 ».

**3. 20.** Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

*(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi).*

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2020 »;

*b)* al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare ri-

guardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

**3. 01.** Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi).*

1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

**3. 02.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

ART. 4.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **4. 2.** Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**4. 51.** Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brungerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 4, sostituire le parole: 2019/2020, con le seguenti: 2018-2019.*

**4. 4.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 5.*

**4. 6.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, della durata di 80 ore complessive, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015.

**4. 8.** Pagano, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5.1. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi i soggetti titolari di ricorso pendente avverso le

procedure di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 9.** Pagano, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5.1. Ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento ai candidati che avevano superato la prova preselettiva e avevano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure avevano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015 con riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti

autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

5.2. All'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: « 106,95 milioni di euro » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 105,95 milioni di euro per il 2018, 104,402 milioni di euro per il 2019, 113,45 milioni di euro per il 2020, 107,45 milioni di euro per il 2021, 99,45 milioni di euro per il 2022, 89,45 milioni di euro per il 2023, 77,45 milioni di euro per il 2024, 64,45 milioni di euro per il 2025 e 50,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 ».

**4. 50.** Cimbro, Carrescia, Meta, Amato, La Marca, Minnucci, Piccione, Mazzoli, Binetti, Ciraci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 5-septies, aggiungere i seguenti:*

5-octies. A decorrere dal 1° settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1° giugno 2017 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale

dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.

5-novies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è sbloccato il contingente di posti in organico accantonati come da decreto del Presidente della Repubblica 119 del 2009, articolo 4 comma 5. L'attribuzione dei suddetti posti avviene tramite lo scorrimento delle relative graduatorie provinciali, previo inserimento, a domanda, del personale di cui al decreto ministeriale 66/2001 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi.

**4. 52.** Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, sostituire la parola: « novanta », è sostituita dalla parola: « trenta ».

**4. 20.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107, sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.

**4. 23.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. Al solo fine di tutelare il valore dei titoli di studio conseguiti o in via di conseguimento ai sensi della normativa previgente preordinati all'accesso alle procedure di abilitazione ovvero alle supplenze, l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, è sostituito dal seguente:

« 1. Mantengono la possibilità di partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alle graduatorie di istituto di III fascia di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, nei termini previsti dalla legislazione vigente, coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono in possesso del titolo di studio di accesso, subordinatamente all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti, alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento;

b) sono iscritti a uno dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a), subordinatamente al conseguimento del titolo ed all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti ».

**4. 21.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:

5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante « approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado » e successive modificazioni. Al fine di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle

more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 lettera, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico.

**4. 22.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:*

5-octies. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale delle Università e degli Enti di Ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applicano alle Università statali e agli Enti di Ricerca le norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**4. 28.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:*

5-octies. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 » e le parole: « Per l'anno scolastico 2016/2017 » con le parole: « Per l'anno scolastico 2017/2018 ».

**4. 17.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:*

5-octies. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

**4. 18.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:*

5-octies. All'articolo 1, comma 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso.

**4. 19.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:*

**5-octies.** Allo scopo di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), dall'area « B » all'area « D », ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale A.T.A., per il profilo di D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 5 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di D.S.G.A. L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse già disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale A.T.A., da individuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle Finanze. Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4. 24.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:*

**5-octies.** Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4. 25.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:*

**5-octies.** Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente: « 3-*bis*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1° giugno 2017. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro

trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emaneazione del decreto di cui al comma 3 ».

**4. 26.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:*

*5-octies.* Al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, all'articolo 1-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « delle scuole dell'infanzia » sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« *5-bis.* Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso

a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti ».

**4. 27.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Disposizioni in materia di esercizio della professione di attuario).*

1. Con riferimento agli ordinamenti professionali, nelle more di una revisione dei titoli necessari per l'esercizio dell'attività di attuario, per l'accesso all'esame di stato, di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sino al 31 dicembre 2020 è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni i cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

**4. 01.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 5.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 712-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per

l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468 »;

b) al comma 756, all'alinea, le parole: « Per l'esercizio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli esercizi 2016 e 2017 » e alla lettera a) le parole: « Per la sola annualità 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le annualità 2016 e 2017 ».

**5. 17.** Melilla, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2017 le città metropolitane, le province e le regioni conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468 della medesima legge ».

**5. 2.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo

il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468, della medesima legge ».

**5. 18.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole « Per l'esercizio 2016 » sono sostituite dalle seguenti « Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni, »;

b) alla lettera a) le parole: « per la sola annualità 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per le annualità 2016 e 2017 ».

**\* 5. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole « Per l'esercizio 2016 » sono sostituite dalle seguenti « Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni, »;

b) alla lettera a) le parole: « per la sola annualità 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per le annualità 2016 e 2017 ».

\* **5. 19.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 ».

\*\* **5. 3.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 ».

\*\* **5. 20.** Sisto, Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 ».

\*\* **5. 21.** Melilla, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) le parole: « anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ».

\* **5. 4.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) le parole: « anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « anche nel caso di mancato rispetto nell'anno 2016 del saldo di finanza pubblica non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ».

\* **5. 22.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 9.*

\*\* **5. 11.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

*Sopprimere il comma 9.*

\*\* **5. 12.** Duranti, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo le parole da: « che abbiamo conseguito » fino

a: « delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo »;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole da: « che abbiamo conseguito » fino a: « delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo, ».

*Conseguentemente, al comma 11-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 giugno 2017.*

**5. 7.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo le parole da: « che abbiamo conseguito » fino a: « delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo »;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole da: « che abbiamo conseguito » fino a: « delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato

della Repubblica o al Parlamento europeo, ».

**5. 8.** Dadone, Cozzolino, Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brugnerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 11-bis.*

**5. 23.** Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere i commi 11-ter e 11-quater.*

**5. 14.** Cariello, Dieni, Castelli, Massimiliano Bernini.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 11-sexies.*

**5. 50.** Da Villa, Vallascas, Fantinati, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Castelli, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Dadone, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Commissione	Governo

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente.*

ART. 5-bis.

*(Risorse compatibili ai fini dell'equilibrio di bilancio).*

1. All'articolo 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto in fine il seguente periodo « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016. »

**5. 02.** Marcon, Melilla, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015).*

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 al primo periodo le parole: « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017 » sono soppresse.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**5. 08.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017 » sono soppresse.

**5. 09.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

1. All'articolo 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 al primo periodo le parole « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-19 sia approvato entro l'ultimo giorno del mese precedente mese

quello del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ».

**5. 010.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

**ART. 6.**

*Sopprimere il comma 4.*

\* **6. 1.** Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **6. 2.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Quaranta, D'Attorre, Costantino.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **6. 3.** Brunetta, Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro

dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

**6. 5.** Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla

pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regioni ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

*5-ter.* Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara.

**\* 6. 6.** Ricciatti, Ferrara, Marcon, Mellilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regione ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10 per cento, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5-ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua

nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara.

\* 6. 7. Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è differita al 1° gennaio 2019. Conseguentemente al fine di rafforzare la crescita economica, incentivare gli investimenti, tutelare il patrimonio storico ed architettonico, garantire i livelli occupazionali, promuovere le bellezze del territorio e migliorare la qualità dei servizi offerti, all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: »strutture che svolgono attività« sono inserite le seguenti: « Banqueting, nonché ». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

6. 8. Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Fatti salvi gli effetti degli atti già adottati dai comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto per le concessioni per commercio

su aree pubbliche, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine ultimo per l'avvio dei procedimenti relativi è fissato al 4 luglio 2017. Le concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del punto 8 della medesima Intesa e riassegnate con i procedimenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1° gennaio 2018. Nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive i concessionari di posteggio che partecipano alle selezioni hanno diritto ad esercitare l'attività sul posteggio medesimo ».

**6. 9.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. Al fine di superare le molte criticità in fase attuativa dell'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e di allineare le scadenze delle concessioni medesime, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi

tutti gli atti già adottati dai comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto-legge ».

**6. 11.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge ».

**6. 10.** Rampelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

« 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2020. Alla data di entrata del presente decreto-legge, sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica. ».

**6. 12.** Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2040.*

**6. 13.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2030.*

**6. 14.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2020.*

**6. 18.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 7 maggio 2020,.*

**6. 15.** Fassina.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 8 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**\* 6. 16.** Dieni, Cozzolino, Cecconi, Daddone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Brugnerotto.

*Al comma 8 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**\* 6. 17.** Saltamartini, Allasia, Invernizzi, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009,

n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

**6. 19.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-*bis*. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili ».

**6. 20.** Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-*bis*. All'articolo 24, comma 3-*septies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,

convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « in base », sono sostituite con le parole: « al momento dell'entrata in vigore ».

**6. 21.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 9, sopprimere il quinto periodo.*

**6. 23.** Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per far fronte alla riduzione del contributo concesso a titolo di compensazione territoriale si provvede mediante l'utilizzo di una equivalente quota degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

**6. 24.** Guidesi, Allasia, Invernizzi, Saltamartini.

Commissione	Governo

*Sopprimere il comma 10.*

- 6. 51.** Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Castelli, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:*

10.1 All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera c) le parole: « 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017 »;

b) al comma 4 le parole da: « Le risorse » sino a: « tra le due amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni.

10.2. All'articolo 10 comma 1 le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni »;

10.3. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26

ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2 ».

- 6. 25.** Caparini, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10.1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone con propria delibera la proroga della tariffa D1 per i clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza ».

- 6. 27.** Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 10-bis, sopprimere la lettera c).

- 6. 29.** Duranti, Zaratti, Pellegrino, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 10-bis, lettera c), capoverso comma 8-bis, sostituire le parole: commi 5 e 6, con seguenti: comma 5.

- 6. 30.** Duranti, Zaratti, Pellegrino, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Ferrara.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 10-quater.

- 6. 31.** Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Castelli, Sorial, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 10-quinquies.

- \* 6. 33.** Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Quaranta, Costantino.

Sopprimere il comma 10-quinquies.

- \* 6. 50.** Crippa, Da Villa, Vallasca, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Castelli, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Dadone, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Commissione	Governo

\* \* \*

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 10-sexies. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.

10-septies. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE e sono inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.

10-*octies*. I terreni del demanio nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, *ex* articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato dal comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

10-*novies*. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.

10-*decies*. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici

coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzioni in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

10-*undecies*. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenti dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazione finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.

10-*duodecies*. Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come « area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare » è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad

un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: *a)* ad alta valenza; *b)* media valenza; *c)* normale valenza; *d)* bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di

beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

*a)* a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;

*b)* a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

*10-terdecies.* Lo Stato italiano al fine di garantire il bilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.

*10-quaterdecies.* L'occupazione e l'uso dei beni pubblici anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito, nonché le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.

*10-quinquies decies.* I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato.

*10-sexiesdecies.* Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

10-septiesdecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.

10-octiesdecies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge ».

**6. 38.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 10-sexies. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

10-septies. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale

sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

10-octies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

10-novies. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

**6. 35.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 10-sexies. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dallo gennaio 2020 ».

**6. 36.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 10-*sexies*. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili ».

**6. 40.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 10-*sexies*. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025 ».

**6. 39.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10-*sexies*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate

alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbrate, 1° lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1° gennaio 2018.

**6. 41.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10-*sexies*. All'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, al comma 5, sono premesse le seguenti parole: « A partire dal 1° gennaio 2018, in caso di mancato utilizzo ».

**6. 42.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

ART. 7

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.*

**7. 1.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Carriello, Dieni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 50.** Grillo, Mantero, Loreface, Nesci, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio 2018, con le seguenti: 30 giugno 2017.*

**7. 2.** Loreface, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:*

*2-ter.* Fino al 31 dicembre 2018 si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo vigente al 31 dicembre 2000, come modificato e integrato dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

*2-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto al 2017, del fondo per esigenze indifferibili, e quanto al 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**7. 4.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 7. 8.** Duranti, Nicchi, Gregori, D'Attorre, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 7. 9.** Mantero, Loreface, Grillo, Nesci, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2020 con le seguenti: 30 aprile 2017.*

**7. 10.** Colonnese, Loreface, Grillo, Nesci, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, all'articolo 21 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è integralmente escluso per coloro i quali trasmettono dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ».

**7. 12.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. La validità delle graduatorie concorsuali di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

**7. 13.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco ».

**\* 7. 14.** Sisto, Alberto Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »;

b) le parole « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per

ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco. ».

\* 7. 19. Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: « 30 aprile 2015 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

7. 15. Russo, Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2025 »;

b) al comma 3-bis le parole « per gli anni dal 2013 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2013 al 2024 »; le parole « negli anni dal 2015 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni dal 2015 al 2024 »; le parole « nell'anno 2020 » sono sostituite con « nell'anno 2025 ».

\* 7. 16. Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2025 »;

b) al comma 3-bis le parole: « per gli anni dal 2013 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2013 al 2024 »; le parole « negli anni dal 2015 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni dal 2015 al 2024 »; e le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite con « nell'anno 2025 ».

\* 7. 17. Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-ter. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogata al 31 dicembre 2018.

**7. 18.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

**ART. 8.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 è sostituito dal seguente: « Il personale del Corpo forestale dello Stato, entro sei mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate. Nella medesima domanda può essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitività del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6. ».

**8. 2.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Basilio, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 è sostituito dal seguente: « 6. Nel caso in cui, alla data del 15 maggio 2017, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2017, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-*quinqüies*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. »

**8. 3.** Massimiliano Bernini, Basilio, Terzoni, Cariello, Dieni, Castelli.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per motivi tecnici e organizzativi, dovuti al ritardo nell'emanazione di taluni provvedimenti attuativi e alla complessità ordinamentale della riorganizzazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge del 7 agosto 2015, n. 124, il termine di decorrenza indicato nell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è sostituito con il seguente: « 1° gennaio 2018 ».

**8. 4.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Basilio, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.*

\* **8. 5.** Corda, Rizzo, Basilio, Frusone, Tofalo, Paolo Bernini.

*Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.*

\* **8. 7.** Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 5-bis, lettera a), sostituire le parole: 30 maggio 2018 con le seguenti: 30 settembre 2017.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 15 luglio 2018 con le seguenti: 15 novembre 2017.*

**8. 8.** Basilio, Rizzo, Corda, Frusone, Tofalo, Paolo Bernini, Cariello, Dieni.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 9.

*Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.*

**9. 1.** De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 2-bis.*

\* **9. 2.** De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

\* **9. 3.** Capezzone, Bianconi, Corsaro.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

\* **9. 4.** Cristian Iannuzzi.

Commissione	Governo

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: A tal fine fino alla fine del comma.

**9. 7.** Cristian Iannuzzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: esegue le attività principali fino a: indicati come secondarie con le seguenti: offra o esegua servizi di trasporto di passeggeri su strada.

**9. 5.** Cristian Iannuzzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 3.

\* **9. 8.** Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

Sopprimere il comma 3.

\* **9. 9.** Rampelli.

Sopprimere il comma 3.

\* **9. 50.** Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Commissione	Governo

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 aprile 2017.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

**9. 51.** Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

**9. 12.** Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.

**9. 11.** Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 marzo 2017.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 15 marzo 2017.

**9. 13.** Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

**\* 9. 14.** Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

**\* 9. 15.** Dell’Orco, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Carriello, Castelli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

**\* 9. 17.** Rampelli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

**\* 9. 18.** De Girolamo, Alberto Giorgetti, Sisto, Biasotti, Polverini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

**\* 9. 19.** Fassina, Paglia.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo

2010. n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è vietato il servizio retribuito di trasporto di passeggeri con autovetture private a chiunque sia sprovvisto di regolare licenza. La violazione comporta una sanzione amministrativa pari a euro da 2.000 a 5.000.

**9. 20.** Saltamartini, Invernizzi, Guidesi, Allasia, Simonetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

**5-bis.** All’articolo 7, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 ».

**5-ter.** Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma 5-bis si applica l’articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

**9. 21.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 9.

**9. 22.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Commissione	Governo

Al comma 9-ter sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.

**9. 23.** De Lorenzis, Dell’Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere i commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies.

**9. 24.** De Lorenzis, Dell’Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dieni, Cariello, Castelli.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 9-octies, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, al comma 9-novies sostituire le parole da: e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 con le seguenti: , in 25 milioni di euro per l’anno 2019, in 34,1 milioni di euro per l’anno 2020, in 27,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in 11,4 milioni di euro per l’anno 2028 e in 2,3 milioni di euro per l’anno 2029.

**9. 26.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 9-duodecies, aggiungere i seguenti:

*9-terdecies.* All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « 30 giugno 2016 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2017 ».

*9-ter.* La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Categorie di macchine agricole di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021

Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

**9. 25.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**ART. 10.**

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**10. 1.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 2-bis, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.*

**10. 3.** Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*2-bis.1. Al fine di consentire la piena operatività dei Consigli Nazionali degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente*

della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si dispone che le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali degli ordini indicati, attualmente in carica, si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti è effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e i Consigli nazionali in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.

**10. 6.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*2-bis.1. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005.*

**10. 4.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:*

*2-septies.* È prorogato alla data del 31/12/2017 il termine per il completamento dell'*iter* amministrativo e normativo previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1988/2001, scaduta il 31/12/2001, al fine dello stanziamento del fondo, obbligatorio ai sensi dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165/2001, fissato in via transattiva per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideeterminati a far tempo dal 1/1/1988, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, nonché della adozione dei necessari consequenziali atti di natura contrattuale e amministrativa da parte delle competenti amministrazioni ».

*2-octies.* Agli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017, 45 milioni di euro anni per l'anno 2018 e 35 milioni per l'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017/2018 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23/12/2014, n. 190; quanto all'anno 2019 mediante riduzione di 35 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**10. 9.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:*

*2-septies.* È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

*2-octies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio di cui al comma 2-septies è concessa, altresì, ai magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età.

**10. 8.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dieni, Cariello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

*2-septies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Il trattenimento in servizio si applica, altresì, nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età.

**10. 7.** Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dieni, Cariello.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

*2-septies.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: « giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni », sono sostituite dalle seguenti: « giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 20 novembre 2016 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie »;

b) al comma 733, le parole: « 28 febbraio 2014 » sono sostituite con le parole: « 30 giugno 2017 ».

**10. 11.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

*2-septies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2019 per i magistrati che non abbiano compiuto il 72° anno di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**10. 13.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

*2-septies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti ai 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del 72° anno di età per tutti i magistrati.

**10. 12.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

*2-septies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti per i magistrati ordinari, ammi-

nistrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2019 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

**10. 10.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:*

*2-septies.* Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sospesa fino alla data del 31 dicembre 2020.

**10. 14.** Sisto, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

ART. 11.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.*

**11. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 432, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: « Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previa espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia sul relativo schema di decreto, accompagnato da una relazione che dia conto dell'attività svolta dalle Sovrintendenze speciali di cui al precedente periodo e ne evidenzii risultati e criticità, ».

**11. 2.** Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 2.*

**11. 3.** Centemero, Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**11. 50.** Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 3, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017.

**11. 51.** Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole spettacoli dal vivo aggiungere le seguenti: che non utilizzano animali.

**11. 6.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Duranti.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: attività culturali e del turismo aggiungere le seguenti: , da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

**11. 52.** Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerto.

Commissione	Governo

## ART. 12.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono ridotte del 50 per cento con le seguenti: sono sospese.

**12. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Commissione	Governo

\* \* \*

Sopprimere il comma 2.

\* **12. 2.** Zaratti, Quaranta, Costantino, Pellegrino.

Sopprimere il comma 2.

\* **12. 50.** Vallasca, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerto, D'Inca, Sorial, Dieni, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Cozzolino, Cecconi.

Commissione	Governo

\* \* \*

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: o al 31 dicembre 2018 nel caso di edifici produttivi.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: 1° gennaio 2018 aggiungere le seguenti: o dal 1° gennaio 2019 nel caso si tratti di edifici produttivi.

**12. 3.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

*2-quinquies.* All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. A decorrere dal 1° marzo 2017, le risorse complessive di cui al comma 6 non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante. »

**12. 5.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

*2-quinquies.* In attesa della definizione di impresa di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da valere a tutti gli effetti di legge, fino al 31 dicembre 2018 è sospesa ogni attività di riscossione dell'accisa e dei relativi interessi richiesti nonché delle sanzioni irrogate a seguito del disconoscimento dell'esenzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci, I giudizi pendenti sono sospesi su istanza di parte sino alla emanazione della definizione di impresa di auto produzione.

*2-sexies.* Ai maggiori oneri di cui al comma 2-quinquies valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**12. 6.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

**ART. 13.**

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

*3-bis.* Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385; è prorogato di 12 mesi.

3-ter. All'articolo 29, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 2-bis, dopo le parole: « 8 miliardi di euro » sono aggiunte le seguenti: « se emittenti 267 azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati ».

**13. 2.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi, e, a decorrere dalla data della legge di conversione del presente decreto, nel citato comma 2-bis dopo le parole: « 8 miliardi di euro » sono aggiunte le seguenti: « se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni in mercati regolamentati ».

**13. 3.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in fondo, le parole: « entro 18 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».

**13. 4.** Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 4-ter.*

**13. 6.** Pesco, Castelli, Cariello.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies.*

**13. 8.** Pesco, Castelli, Cariello.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 4-octies aggiungere il seguente:*

4-novies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2016 è in fine aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto il termine del 28 febbraio è prorogato sino al 30 giugno 2017 ».

**13. 12.** Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Invernizzi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

*5-ter.* La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

**13. 14.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:*

*5-ter.* All'articolo 1, comma 467, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « entro il 31 gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2017 ».

**13. 15.** Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 6-bis.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.*

**13. 18.** Cariello, Castelli, Brugnerotto, Dieni, Sorial, D'Incà, Caso.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Su tali prestiti aggiungere le seguenti: su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,;*

*Conseguentemente, al comma 6-ter, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

« a) mediante corrispondente utilizzo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989,

n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

**13. 16.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: Su tali prestiti aggiungere le seguenti: su cui la Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,.*

**13. 17.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 6-sexies.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 6-septies e 6-octies.*

**13. 19.** Castelli, Cariello, Brugnerotto, Dieni, Sorial, D'Incà, Caso.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6-septies dopo le parole: 6-sexies aggiungere le seguenti: su cui la*

Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alle Camere,

**13. 20.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Sopprimere il comma 6-novies.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6-decies.*

**13. 21.** Cariello, Castelli, Dieni, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Caso.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 6-novies, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sui cui la stessa Banca d'Italia presenta annualmente una relazione dettagliata alla Camere.*

*Conseguentemente, al comma 6-decies, sostituire le parole da: di cui all'articolo 25, comma 6 fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.*

**13. 22.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:*

*6-duodevicies.* All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso « articolo 21-ter », comma 3, primo periodo le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 4 il primo periodo è sostituito con il seguente: « Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, salvo che il soggetto passivo non comunichi alla Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, di voler anticipare l'applicazione del nuovo regime a partire dal 1° gennaio 2017. ».

*6-undevicies.* A decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017.

**13. 24.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito

con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « ART. 21 », il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »;

b) al comma 2, capoverso « ART. 21-bis », comma 1:

1) le parole: « negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. »;

c) al comma 4:

1) le parole: « entro il 25 luglio 2017. » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 10 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018, »;

2) lettera *c*), le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

**13. 30.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, capoverso « ART. 21 », il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valor aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »;

*b)* al comma 2, capoverso « ART. 21-bis », comma 1:

1) le parole: « negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. »;

*c)* al comma 4:

1) le parole: « entro il 25 luglio 2017. » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018. »;

2) alla lettera *c*), le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

**13. 29.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:*

*6-duodevicies.* Per gli anni 2017, 2018 e 2019, per i soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

*6-undevicies.* A decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la

determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

**13. 27.** Caparini, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:*

*6-duodevicies.* Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

*6-undevicies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-octiesdecies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**13. 31.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:*

*6-duodevicies.* Al comma 23 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: « al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017, salvo che l'impresa scelgano di applicarlo per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. ».

*6-undevicies.* A decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.

**13. 26.** Caparini, Saltamartini, Invernizzi, Guidesi.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:*

*6-duodevicies.* All'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

*6-undevicies.* All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi « Fondi di riserva e speciali » delle missioni « Fondi da ripartire », allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro;

b) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**13. 28.** Simonetti, Allasia, Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:*

*6-duodevicies.* I termini di pagamento delle rate dei mutui di cui all'articolo 1,

comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da corrispondere negli anni 2014 e 2015, già oggetto di differimento al 2017, sono ulteriormente differiti al quadriennio 2017-2020. ».

*6-undevicies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre-2004, n. 282.

**13. 42.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g) primo comma dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**13. 41.** Melilla, Ricciatti, Marcon, D'Attorre, Costantino, Quaranta.

Commissione	Governo

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* All'articolo 4, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo le parole « , previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono soppresse;

*b)* al terzo periodo le parole: « e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto » sono soppresse e, prima della parola: « l'imposta » sono aggiunte le seguenti parole: « fino all'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia, »;

**\* 13. 33.** Alberto Giorgetti, Sisto.

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* All'articolo 4, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo le parole « , previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono soppresse;

*b)* al terzo periodo le parole: « e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto » sono soppresse e, prima della parola: « l'imposta » sono aggiunte le seguenti parole: « fino all'adozione di apposito decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce i contenuti e le modalità di prestazione di una idonea garanzia, »;

**\* 13. 25.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 10 gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

**13. 32.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere i seguenti:*

*6-duodevicies.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il versamento degli importi complessiva-

mente inferiori ad euro 60.000 è ammesso il pagamento in 60 rate mensili di pari importo, di cui la prima da versare entro il mese di luglio 2017; per il versamento degli importi complessivamente superiori ad euro 60.000, è ammesso il pagamento in 120 rate mensili di pari importo di cui la prima da versare entro il mese di luglio 2017 ».

*6-undevicies.* All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole da: »attenendosi ai seguenti criteri« fino alla fine del comma, sono soppresse ».

**13. 37.** Palmizio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: dal 2000 al 2016 sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2000 al 28 febbraio 2017 ».

**13. 35.** Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193,

convertito, con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppresa.

**13. 36.** Palmizio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* Le disposizioni di cui al comma 712-*bis* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 restano valide anche per l'esercizio finanziario 2017, nel rispetto dei novellati saldi previsti dai commi 465 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**13. 39.** Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

**13. 40.** Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.

**\* 13. 44.** Alberto Giorgetti, Sisto.

*Dopo il comma 6-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

*6-duodevicies.* Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.

**\*13. 43.** Guidesi, Invernizzi, Saltamartini.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>

\* \* \*

ART. 13-bis.

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a)-bis* al comma 1 dell'articolo 96 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, tranne in caso di fatturato annuale inferiore a 10 milioni di euro per cui l'eccedenza è deducibile nel limite del 50 per cento »;

*Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*11-bis.* All'onere derivante dal comma 2, lettera *a-bis* valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

*a)* per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000 euro, al Ministero della giustizia per 3.000.000 euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6.000.000 euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 euro.

*c)* per l'importo pari a 100 milioni di euro, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine

realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

**13-bis. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.*

**13-bis. 2.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane).*

1. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) le parole: « anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « anche nel caso di mancato

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016. »

**13-bis. 01.** Sisto, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Disciplina della gestione provvisoria del bilancio).*

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 ».

**13-bis. 02.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).*

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, dopo le parole: « legge 28 dicembre 2015, n. 288 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 di cui ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

**13-bis. 04.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato 2015).*

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017 » sono soppresse.

**13-bis. 05.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza).*

1. Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'articolo 1,

commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza all'articolo 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016, le parole: « nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse.

**13-bis. 06.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica).*

1. Dopo il comma 438 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente: « 488-bis, Per i soli comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali enti si

impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017.»

**13-bis. 07.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Termine per la deliberazione della Tari).*

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe, e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.

**13-bis. 08.** Alberto Giorgetti, Sisto.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Sospensione delle procedure di rilascio degli immobili assegnati o concessi in locazione in favore di enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale).*

1. Al fine di consentire l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 1,

lettera i), della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono sospese sino al 31 dicembre 2019 le procedure di rilascio degli immobili assegnati o concessi in locazione da enti pubblici in favore di enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza.

2. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resterà invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione.

**13-bis. 09.** Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

Commissione	Governo

\* \* \*

ART. 14

*Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 18 mesi.*

**14. 1.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Commissione	Governo

*Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.*

**14. 3.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La sospensione prevista dall'articolo 48 comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e alle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.

**14. 6.** Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6.1. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre

2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.

**14. 4.** Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6.1. Il termine del 30 novembre 2017, di cui al comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti

tributari previsti dal comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal precedente periodo, si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2017.

**14. 5.** Guidesi, Saltamartini, Invernizzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Al comma 6-quater, sostituire le parole: 300.000 euro con le seguenti: 500.000 euro.*

**14. 7.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:*

**7-ter.** Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

**7-quater.** All'onere derivante dal comma 7-ter, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**14. 8.** Ferraresi, Dell'Orco, Dieni, Cariello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

**9-bis.** Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

**14. 9.** Invernizzi, Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

*Dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:*

*12-octies.* Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**14. 10.** Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:*

*12-octies.* Il termine di cui all'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

**14. 11.** Alberto Giorgetti, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

ART. 14-*quater*.

*Dopo l'articolo 14-*quater* aggiungere il seguente:*

ART. 14-*quinquies*.

1. All'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole da: « il notaio » fino a: « la sua sede notarile » sono sostituite con le seguenti: « Il notaio, fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio regionale, ».

2. All'articolo 27, il secondo comma è abrogato.

**14-*quater*. 01.** Sandra Savino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

*Dopo l'articolo 14-quater aggiungere il seguente:*

**ART. 14-quinquies.**

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2017 ».

**14-quater. 02.** Sandra Savino.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 14-quater, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-quinquies.**

L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'a.a. 2020/2021 esclusivamente per le Università accreditate ai soli corsi di laurea integralmente a distanza. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del citato decreto n. 987 del 2016 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Esclusivamente per le Università accreditate ai corsi di laurea integralmente a distanza il presente decreto non sostituisce decreto ministeriale n. 47 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni e sono fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza e sui requisiti di numerosità fino all'a. a. 2020/2021 e di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 2015, n. 194, per tutte le Università statali e non statali, e 18 marzo 2016, n. 168, per le sole Università non statali. Dall'a.a. 2020/21 è altresì soppresso l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 gennaio 2014.

2. Per le sedi e corsi di studio già sottoposti a valutazione da parte di AN-VUR ai fini dell'accreditamento periodico

alla data del decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa, restano validi i criteri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale n. 47 del 2013 e successive modificazioni. »

**14-quater. 050.** Valiante.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 14-quater, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-quinquies.**

*(Disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici) – 9-bis.* Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti al 31 dicembre 2013 si applicano, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento-del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività

lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle aziende di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

3. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere, pari a di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**14-quater. 051.** Nastri.

Commissione	Governo

\* \* \*

*Dopo l'articolo 14-quater, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-quinquies.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *d*) e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, l'articolo 1, comma 136, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che esso trova applicazione anche in relazione a qualsivoglia annullamento d'ufficio incidente sui rapporti di lavoro nel pubblico impiego a tempo indeterminato. Gli annullamenti d'ufficio di provvedimenti incidenti sui rapporti contrattuali o convenzionali privati adottati prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 in violazione dell'articolo 1, comma 136, della legge 20 dicembre 2004, oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia dei provvedimenti medesimi, sono nulli.

**14-quater. 052.** Famiglietti.

Commissione	Governo

PAGINA BIANCA



\*17EME0005380\*